

Capitolo XXXII

DELLE CURE DEL PAZIENTE PORTATORE DI AIDS

La sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) è la più importante epidemia mondiale che colpisce le nazioni dell'era industriale, siano esse sviluppate, in fase di sviluppo o sottosviluppate, senza alcuna eccezione.

La forma di propagazione attraverso gli aspetti più personali della vita costituisce una problematica a confronto con le politiche sanitarie degli stati sovrani, per quanto riguarda gli aspetti pubblici e privati, in questo ambito intimamente legati tra loro benché sul limite tra "ciò che è personale" e "ciò che è pubblico".

Nel presente Codice vengono trattati: la discriminazione dei soggetti infetti, la confidenzialità e i limiti della confidenzialità stessa, così come l'esercizio dei poteri dello Stato per limitarne la propagazione, la cui diffusione costituisce ormai un pericolo per la civiltà.

Art. 523. Come esempio attuale di epidemia mondiale, l'AIDS ha trasformato la discriminazione in un fenomeno che divide le nazioni, i gruppi etnici, culturali e sessuali, senza rispettare età, condizioni di vita né diritti legalmente acquisiti.

Art. 524. È grave mancanza etica da parte dei membri dell'équipe sanitaria la discriminazione di soggetti portatori di AIDS nel negare loro diritti, benefici o privilegi, quando i rischi per la salute siano soltanto teorici o quando l'atteggiamento delle persone sia socialmente accettabile, visto che il rischio di trasmissione dell'HIV attraverso i mezzi comuni è remoto.

Art. 525. I membri dell'équipe sanitaria non possono partecipare a campagne di discriminazione, specie se fomentate per ostilità ai gruppi sociali ritenuti legati all'AIDS (omosessuali, tossicodipendenti e prostitute).

Art. 526. I membri dell'équipe sanitaria sono obbligati a rispettare completamente il principio di confidenzialità nei confronti di assistiti portatori di AIDS, anche nelle situazioni di esigenza legale di notifica a scopo di prevenzione, dovendo seguire tutte le misure possibili per osservare le leggi e l'Etica della professione relativamente al segreto medico.

Art. 527. I membri dell'équipe sanitaria, siano essi funzionari o meno, sono obbligati a compiere i maggiori sforzi per armonizzare i diritti privati con il concetto di bene

comune della salute pubblica, studiando le esperienze dei paesi in cui siano osservati entrambi gli aspetti con un basso livello di controversie sociali.

Art. 528. Le misure proposte devono poggiare su rigorosi criteri etici e legali per limitare la propagazione della malattia, quest' ultima criterio superiore della salute pubblica, insieme al meccanismo che eviti la pubblicizzazione dei nomi di chi soffre la malattia.

Art. 529. La confidenzialità diviene specialmente complessa qualora il soggetto affetto facesse correre rischi a terzi e rifiutasse di far conoscere la propria condizione o impedisse all' équipe sanitaria di farlo invocando il segreto professionale. È etico, e anche legale, che in tali circostanze i membri dell' équipe sanitaria agiscano secondo il criterio del male minore, valendosi dalle autorità sanitarie e, se necessario, dalla giustizia, per fare ricorso per la tutela di terzi e di sé stessi per aver violato la confidenzialità, visto che questa è la loro competenza.

Art. 530. Vi sono Stati la cui legislazione prevede l' isolamento dei soggetti infetti che agiscono in modo pericoloso per gli altri. Sono in fase di discussione le forme di attuazione delle punizioni -da quella morale a quelle stabilite dal Codice Penale - poiché trattasi di un atto di tipo criminoso (tentativa di danno premeditato, tentativo di omicidio per vendita di sangue infetto essendo a conoscenza dell' esistenza della malattia).

Art. 531. I medici e gli altri membri dell' équipe sanitaria, dai quali si attende la maggiore collaborazione possibile, sono obbligati a enfatizzare gli atteggiamenti socio-etici relativamente alla dignità dei soggetti.

Art. 532. Sono eticamente prioritari:

- a) i programmi di formazione per tutti i cittadini,
- b) le prove volontarie di controllo,
- c) l' informazione a chi richieda consiglio,
- d) la prevenzione e il trattamento di chi utilizza sostanze psicoattive.

Art. 533. Lo Stato è obbligato a impegnarsi alla fornitura di farmaci nella quantità e dalla qualità necessaria secondo i progressi scientifici.